



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

1

TRIBUNALE FEDERALE

Proc. 8/2014 RGP e n. 4/2016 RGT

È stata adottata in data 8 aprile 2016 la sottoestesa

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n.4/2016 RG Trib. e 8/2014 RGP a carico del tesserati Bonfatti Massimiliano (82733), nella qualità di presidente p.t. di A.S.D. Arcieri del Basso Reno, Baldassarre Mauro (1687), nella qualità di segretario p.t. della predetta società, Tavella Marina (1585), quale dirigente p.t. e segretario della stessa, e della a.S.D. Arcieri del Basso Reno (08067), con sede in Argelato (BO), già affiliata Fitarco; tutti, tranne il primo, difesi dagli avv.ti Antonio Gatta e Francesca Lex, con domicilio eletto presso il loro Studio, in Bologna, Via Riva del Reno n. 4 per le seguenti violazioni:

A) Art. 39. Art. 3.1, art. 2.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 9 Reg. Sportivo e alla Circolare FITARCO n. 38/2006, per avere, in concorso tra loro i tesserati e l'affiliato per responsabilità diretta, impedito, o comunque non consentito, agli atleti Luca BENINI (tess.95300), Sara BENINI (95301), Tiziano BURNELLI (98607), Michele CISTERNA (102745), Michele MELEGA (26301), Silvio PAZZI (98608), Sara POLUZZI (87393), Lisa RATTA (91817), Sergio RATTA (91818), Fabio TRIGARI (85951), Agnese MARANESI (95308), di accedere, personalmente o a mezzo del genitore esercente la potestà sul figlio minore, alla propria area riservata FITARCO, in particolare inserendo fraudolentemente per i detti tesserati un indirizzo e-mail fittizio (non autorizzato@libero.it) che rendeva impossibile reimpostare la password personale e, quindi, la gestione della propria area (stampare il FitarcoPass, effettuare modifiche di domicilio, abbinare atleta e tecnico, ecc.)

B) art. 39, art. 3.1 art. 2.1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 3.20, Statuto e all'art. 30.6. Regolamento Organico, per avere, in concorso tra loro i tesserati e l'affiliato per responsabilità diretta, in violazione dei principi di rettitudine e correttezza e delle norme regolamentari FITARCO, condizionato il rilascio di nulla osta al trasferimento ad altra associazione - richiesto, personalmente o a mezzo del genitore esercente la potestà sul

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

2

figlio minore, dagli atleti Luca BENINI (tess. 95300), Sara BENINI (95301), Tiziano BURNELLI (98607), Michele CISTERNA (102745), Michele MELEGA (26301), Silvio PAZZI (98608), Sara POLUZZI (87393), Lisa RATTA (91817), Sergio RATTA (91818), Fabio TRIGARI (85951), Agnese MARANESI (95308), al pagamento della somma di € 200,00 per pretesi "diritti di segreteria", in violazione di quanto previsto all'art. 30.6 del Regolamento Organico.

In Argelato (BO), in data 14 luglio 2014 per Ratta Sergio e Ratta Lisa, in data 15 luglio 2014 per Michele Cisterna; in data immediatamente antecedente e successiva per gli altri richiedenti ma comunque non oltre il 18 luglio 2014.

* * * * *

FATTO

A seguito del disposto deferimento in data 28 dicembre 2015 dei predetti incolpati per le violazioni emarginate, veniva fissata, con provvedimento presidenziale 20 gennaio 2016, l'udienza di comparizione e di discussione dell'8 aprile 2016, nel corso della quale, costituito il fascicolo del dibattimento e sentiti gli incolpati, le parti assumevano le seguenti

conclusioni:

-lo applicato Procuratore Nazionale dello Sport, a seguito della autorizzata astensione del Procuratore Federale: per il capo A) proscioglimento dei deferiti; per il capo B) proscioglimento di Bonfatti e Tavella, e applicazione della sanzione dell'ammonizione a Baldassarre e quella minima pecuniaria alla A.S.D. Arcieri del Basso Reno.

-la difesa dei Sigg.ri Baldassarre, Tavella e della società: previa improcedibilità ed estinzione dell'azione per le formulate eccezioni preliminari; loro proscioglimento per entrambi i capi;

-il Sig. Bonfatti in proprio: analogo proscioglimento.

o o o o o o o o

DIRITTO

Si premette che i termini per la trattazione del presente procedimento decorrono dall'1 aprile 2016 a seguito dell'entrata in vigore in detta data del Codice di Giustizia Sportiva



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

3

del CONI, che, come modificato, ha escluso la precedente obbligatorietà della difesa tecnica, atteso che con aderente ordinanza antecedente di questo Tribunale del 4 settembre 2015, agli atti, è stata disposta la sospensione ad ogni effetto dei procedimenti disciplinari in corso per non essere in grado il Collegio giudicante della loro trattazione per la prescritta obbligatorietà della difesa e la contestuale non previsione della necessaria costituzione dell'istituto del difensore di ufficio, a cui accedere nella verificatasi ipotesi di mancata nomina del difensore di fiducia.

Non si condividono le eccezioni preliminari formulate dalla difesa, non configurandosi né la improcedibilità dell'azione disciplinare per la mancata preventiva corresponsione della tassa di esposto, come già previsto dall'art. 19 del precedente Regolamento di Giustizia in vigore al momento del fatto, atteso che il procedimento è da intendersi promosso d'ufficio, su iniziativa del responsabile del Comitato Regionale Emilia Romagna in data 15 luglio 2014 (doc. B produzione P.F.), né quello della violazione dell'art. 4 bis R.G., per essere circoscritta la disposizione ai soli già tesserati, risultando evidente, dal suo tenore letterale e dalla sua stessa collocazione nel contesto della complessiva disciplina, che la dettata norma è estesa anche all'affiliata.

Ciò vale analogamente per l'eccezione maturarsi della prescrizione riferito al capo B) dell'addebito, in quanto l'assunto dell'essersi perfezionato l'illecito disciplinare nel mese di aprile dell'anno 2010, con la delibera assembleare del 31 ottobre 2010 (doc. 2 memoria difensiva), che ha fissato in € 100,00 le spese di segreteria per il rilascio del nulla osta per il trasferimento del tesserato, non risponde al fatto per cui si procede, che non è suscettibile della richiamata prescrizione per essere diverso dal precedente e per essersi verificata nel successivo 2014, in prossimità tra le data del 14 e 18 luglio di detto anno.

Affrontando nel merito la presente vicenda, non si ravvisa riguardo al capo A), la responsabilità disciplinare dei deferiti, per non essere stata fornita la prova dell'aver impedito o comunque non consentito agli atleti di cui alla contestazione l'accesso alla propria area riservata Fitarco, né allo stato degli atti è attribuibile alcuna rilevanza, né tanto meno fraudolenta, all'inserimento dell'indirizzo e-mail "non autorizzato@libero.it",

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco-italia.org



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

4

configurandosi, anche per la sua inoperatività, come semplice stratagemma fittizio per colmare la lacuna verificatasi dalla mancata indicazione da parte di detti tesserati delle proprie caselle e-mail.

E' infatti da rilevare che con la istituzione del Fitarco Pass elettronico per disposizione federale (cfr: circolare n. 38/2016) la società affiliata è obbligata ad inserire ed aggiornare nell'apposita area del sito federale i dati dei propri tesserati agonistici, comprensivi pertanto di quelli interessati alla fattispecie, al cui disposto consegue che detti atleti debbono fornire alla società la propria casella e-mail da utilizzarsi al riguardo, che consente tra l'altro alla società di appartenenza di apportare i relativi aggiornamenti ed agli atleti di richiedere tali dati aggiornati riportati sul Fitarco Pass, incombenza quest'ultima posta a carico allo stesso atleta, come prescritto dall'art. 9.4 del Reg. Sportivo.

Dalle emergenze del procedimento risulta che la ASD Arcieri del Basso Reno non è stata in grado di adempiere al disposto federale per non averle fornito gli atleti in questione i loro rispettivi indirizzi e-mail, come si riscontra dai rispettivi moduli di iscrizione compilati dagli stessi e dagli esercenti la potestà parentale, dove non è riportato il loro indirizzo telematico (doc. n.1 della memoria difensiva 6 novembre 2014), né tale prova documentale è stata in alcun modo smentita, né altresì offerta la prova sia della trasmissione successiva alla società dei citati dati, che della richiesta di accesso alla propria area e dell'eventuale connesso rifiuto della società.

Né la mancata solerzia e diligenza attribuibile alla società nell'aver omesso di sollecitare i propri iscritti a comunicare i propri indirizzi e-mail, anche se censurabile, è configurabile come illecito disciplinare.

In detto contesto i deferiti vanno prosciolti perché il fatto come addebitato non sussiste.

Con riferimento al capo B) della contestazione, è da escludere *in primis* ogni coinvolgimento dei deferiti Sigg. Marina Tardella e Massimiliano Bonfatti.

La prima, perché nella sua veste nella compagine sociale di segretaria e di istruttrice, come precisato dalla stessa in sede dibattimentale, e dovendosi così riqualificare la carica di "dirigente" impropriamente attribuitale dall'assemblea del 27 giugno 2014 (doc. C

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

5

produr.P.F.), per essere stata dichiarata inesistente dalla Federazione, non ha ricoperto ruoli con funzioni gestionali ed esecutive.

Il secondo per non avere di fatto assunto la carica di presidente della società per l'intervenuto suo azzeramento da parte della Fitarco con lo annullamento della sopradetta delibera assembleare.

D'altro canto devesi riconoscere ad entrambi la massima buona fede nell'accomunarsi nella decisione di condizionare il rilascio del nulla osta di trasferimento al versamento di € 200,00, per avere fatto pieno affidamento sulla situazione di fatto già esistente e perdurante dal 2010 del già disposto pagamento a detto titolo, (già citato doc. 2), circostanza che esclude *a priori* l'elemento psicologico dell'illecito.

Si ravvisa invece la responsabilità disciplinare, anche come riqualficata, della A.S.D. Arcieri del Basso Reno e del Sig. Mauro Baldassarre, sia per trasferirsi su quest'ultimo la legale rappresentanza della società, quale precedente presidente della stessa, con l'intervenuto annullamento delle cariche sociali elette nella assemblea del 27.06.2014, che per stessa ammissione dello stesso, con il qualificarsi nelle difese quale legale rappresentante della A.S.D. Arcieri del Basso Reno, e altresì per risultare pacificamente il medesimo essere il *deus ex machina*, il vero ed unico gestore e amministratore di fatto e di diritto della società.

In detto contesto, con il disposto pagamento di € 200,00 condizionante l'accesso al predetto nulla osta, si è incorsi nella violazione come contestata nonché in quella della inosservanza, per la sua non corretta applicazione, dello Statuto della A.S.D. Arcieri del Basso Reno (allegato al Doc. C del P.F.) che all'art. 22) esclude il ricorso alle "*spese di segreteria*", non prevedendole tra i mezzi finanziari che vengono a costituire il fondo comune sociale.

Parziale riqualficazione del fatto che non incide sulla corretta correlazione tra il chiesto e il pronunciato, per essere stati i deferiti in condizione di difendersi sul punto, avendo perfetta conoscenza del disposto dal proprio Statuto Sociale e per averne portato il

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco-italia.org





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

6

contenuto a sostegno delle proprie difese, allegandolo anche alla memoria 6.11.2014 (doc. 2) e reiterandone la produzione nella presente sede.

Tenuto conto della fattiva condotta tenuta successivamente al fatto, con il chiedere lumi in merito alla Federazione e con il non porre in esecuzione il deliberato assembleare del 27.06.2014, si ritiene idonea e congrua ex artt. 4 bis e 64.1 lett. A) n. 1 R.G. l'applicazione nei confronti del Sig. Mauro Baldassarre della sanzione dell'ammonizione e nei confronti della A.S.D. Arcieri del Basso Reno quella dell'ammenda di € 500,00 pari a 10 volte la quota di iscrizione per il presente anno sportivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale visto gli artt. 40 e 4 bis del Reg. Giustizia assolve i Sigg.ri Bonfatti Massimiliano, Baldassarre Mauro, Tavella Marina e la ASD Arcieri del Basso Reno dall'illecito disciplinare di cui al capo a) dell'addebito perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 40, 64 lett. a) nn. 1 e 3 Reg. di Giustizia assolve i Sigg.ri Bonfatti Massimiliano e Tavella Marina per non aver commesso il fatto relativamente al capo b) e ritenuta la responsabilità disciplinare del sig. Baldassarre Mauro e della ASD Arcieri del Basso Reno, all'epoca affiliata alla Fitarco, applica al primo la sanzione della ammonizione e alla seconda la ammenda nella misura di euro 500,00, pari a 10 volte la quota di affiliazione fissata annualmente dal Consiglio Federale.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

gg.10 per motivazione.

Roma: 08 aprile 2016

Il Presidente Relatore e Estensore

Avv. Amos Benni

DEPOSITATA IL
15-04-2016



Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco-italia.org

